

A TUTTE LE AZIENDE ASSOCIATE

Prot. n. 80/15 – CP/mm

Circ. n. 80/RI/13 - 15

Verona, 8 aprile 2015

Oggetto: **LIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO IN BUSTA PAGA**

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, in vigore dal 3 aprile 2015, il D.P.C.M. 20 febbraio 2015, n. 29, recante norme attuative delle disposizioni in materia di liquidazione del Tfr maturando comprese integrate della retribuzione per il periodo di paga decorrente da marzo 2015 a giugno 2018.

La liquidazione in busta paga riguarderà la quota del Tfr maturando, pertanto, non potrà essere monetizzato il Tfr maturato ante 1° marzo 2015, il quale dovrà essere lasciato in azienda oppure destinato in un fondo di previdenza complementare.

La manifestazione di volontà del lavoratore di avvalersi di tale possibilità è irrevocabile fino al 30 giugno 2018 o eventualmente alla cessazione del rapporto di lavoro se antecedente a tale data.

L'istanza per la liquidazione mensile della QuIR - "Quota maturanda del Trattamento di fine rapporto come parte integrativa della Retribuzione" - può essere presentata da tutti i lavoratori dipendenti del settore privato assunti a tempo indeterminato.

Tuttavia tale possibilità è riservata solo a coloro che presentano un'anzianità di servizio di almeno 6 mesi continuativi presso lo stesso datore di lavoro, quindi non assumono rilevanza eventuali periodi pregressi relativi a precedenti contratti anche se svolti presso lo stesso datore di lavoro.

I lavoratori che hanno già deciso di destinare il Tfr ai fondi di previdenza integrativa possono revocare temporaneamente la precedente scelta per ricevere il Tfr in busta paga, nonché dell'eventuale contribuzione a suo carico e/o a carico del datore di lavoro.

Restano, invece, esclusi da tale possibilità: i lavoratori pubblici; i lavoratori domestici, i lavoratori agricoli; i lavoratori di aziende sottoposte a procedure concorsuali; i lavoratori di aziende in CIGS o CIG in deroga; i lavoratori per i quali la legge e la contrattazione collettiva, anche mediante il rinvio alla contrattazione di secondo livello, preveda la corresponsione periodica del TFR ovvero l'accantonamento dello stesso presso soggetti terzi; lavoratori che hanno destinato il TFR a garanzia di contratti di finanziamento (cessione di un quanto dello stipendio).

Il lavoratore deve presentare al datore di lavoro la richiesta di liquidazione sull'apposito modulo (si veda allegato) debitamente compilato e validamente sottoscritto.

Conseguentemente il datore di lavoro deve accertare il possesso dei requisiti da parte del lavoratore e operare la liquidazione mensile della QuIR sulla base delle modalità in uso ai fini dell'erogazione della retribuzione dal periodo di paga successivo a quello di presentazione della istanza.

I datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti e che non siano tenuti al versamento del Tfr al Fondo di tesoreria Inps, possono accedere ad un finanziamento, assistito da garanzia rilasciata da apposito Fondo e dello Stato in ultima istanza, al quale non può essere applicato un tasso, comprensivo di ogni eventuale onere, superiore a quello di rivalutazione del Tfr tempo per tempo vigente.

Il limite dimensionale della forza lavoro aziendale è calcolato sulla base dei principi e dei criteri già adottati per individuare i soggetti tenuti al versamento del Tfr al Fondo di tesoreria ed è verificato e certificato dall'Inps.

RI 1/4

I suddetti datori di lavoro provvedono alla liquidazione a partire dal terzo mese successivo a quello di efficacia dell'istanza.

Per accedere al credito occorre richiedere telematicamente all'Inps la certificazione delle informazioni necessarie che è rilasciata, per la specifica posizione contributiva, entro 30 giorni dalla richiesta e può essere utilizzata per l'accensione del finanziamento presso un unico intermediario (anche nel caso in cui il finanziamento sia esteso per effetto di successive richieste di liquidazione della QuIR) aderente all'accordo quadro tra i Ministri del Lavoro e dell'Economia e l'Associazione bancaria italiana (ABI), mediante la sottoscrizione, sulla base delle sole informazioni contenute nella predetta certificazione e senza alcuna valutazione di merito, di un contratto di finanziamento assistito da garanzia, la cui misura non può eccedere l'importo della QuIR certificato dall'Inps mensilmente, e che deve prevedere la costituzione del privilegio speciale sui beni mobili.

Il rimborso del finanziamento è fissato al 30 ottobre 2018, ma in tutti i casi di risoluzione del rapporto di lavoro intervenuti durante la vigenza del finanziamento, il datore di lavoro è tenuto al rimborso del finanziamento già fruito entro la fine del mese successivo a quello di risoluzione del rapporto di lavoro medesimo, per l'importo oggetto della liquidazione mensile della QuIR del lavoratore interessato, comprensivo degli oneri a servizio del prestito.

Qualora i lavoratori abbiano richiesto la liquidazione della QuIR, il datore di lavoro sarà esonerato dal versamento del contributo al Fondo di garanzia Inps sulle quote maturande di Tfr corrisposte per i periodi di paga da marzo 2015 a giugno 2018.

Inoltre, il datore di lavoro che, senza accedere alle misure di finanziamento assistito da garanzia, effettui la liquidazione della QuIR, potrà dedurre dal reddito d'impresa il 4% (6% per imprese con meno di 50 addetti) dell'ammontare del Tfr liquidato e potrà diminuire il costo del lavoro attraverso una riduzione (0,28% dal 2014) degli oneri impropri correlata al flusso di Tfr maturando liquidato.

Infine si precisa che la liquidazione del Tfr in busta paga presenta le seguenti caratteristiche:


- sul fronte fiscale si applica l'aliquota IRPEF ordinaria, anziché la tassazione separata, e le ordinarie addizionali regionali e comunali, con la possibile incidenza sulle prestazioni sociali collegate al reddito;
- non è gravato da imposizione contributiva;
- è escluso dalla verifica del limite di reddito per il riconoscimento della detrazione di 960 euro (c.d. bonus Renzi di 80 euro).

In sintesi si evidenziano alcuni aspetti:

| | |
|---|--|
| Soggetti destinatari | Lavoratori assunti a tempo indeterminato del settore privato con almeno 6 mesi di anzianità presso lo stesso datore di lavoro |
| Durata della liquidazione | Dal periodo di paga decorrente dal 1° marzo 2015 al periodo di paga che scade il 30 giugno 2018 o alla cessazione del rapporto di lavoro se antecedente. |
| Chi può accedere al finanziamento assistito da garanzia | I datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti e che non siano tenuti al versamento del Tfr al Fondo di tesoreria Inps. |
| Tempistica delle operazioni di liquidazione | <ul style="list-style-type: none">• dal mese successivo a quello di presentazione della richiesta• per i datori di lavoro che accedono al finanziamento la liquidazione sarà effettuata dal terzo mese successivo |

L'Ufficio Relazioni Industriali è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. Distinti saluti.

Il Direttore
Luciano Veronesi



Allegati:

- A. Modulo di richiesta Tfr in busta paga
- B. Modulo di accettazione del conferimento in busta paga

RI 2/4

Allegato A

MODULO PER LA RICHIESTA DI PAGAMENTO MENSILE DELLA QUOTA MATURANDA DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO COME PARTE INTEGRATIVA DELLA RETRIBUZIONE (Qu.I.R.)

(Art. 1, comma 26, legge 23 dicembre 2014, n. 190)

Il/La sottoscritto/a

Nato/a a il

CF.....

CHIEDE

la liquidazione mensile della quota di TFR maturanda, ivi inclusa la quota eventualmente destinata ad una forma pensionistica complementare, a partire dal mese successivo alla data della presente istanza. A tal fine:

- dichiara di non aver vincolato o ceduto il TFR a garanzia di contratti di prestito;
- chiede il pagamento della quota integrativa unitamente alla retribuzione mensile;
- dichiara di essere a conoscenza che il pagamento, nel caso in cui il datore di lavoro acceda al Finanziamento di cui all'art. 1, comma 30, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015), verrà effettuato a partire dal terzo mese successivo a quello di competenza; (da compilare solo se il datore di lavoro ha meno di cinquanta dipendenti e non è tenuto al versamento del contributo che alimenta il fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile costituito ai sensi dell'articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296)
- prende atto che l'informazione relativa alla richiesta di pagamento mensile della quota maturanda del TFR, raccolta attraverso la compilazione del presente modulo, sarà comunicata all'INPS per gli adempimenti di competenza di cui all'art.1, commi da 26 a 33, della legge n. 190/2014.

Data

Firma

RI 3/4

Allegato B

**MODULO DI ACCETTAZIONE DELL'AZIENDA
AL CONFERIMENTO DEL TFR IN BUSTA PAGA**

Luogo e data

Al lavoratore

Facciamo seguito alla sua richiesta del _____ di percepire, così come previsto dalla Legge di Stabilità 2015, la quota maturanda del Tfr, compresa quella eventualmente destinata a una forma pensionistica complementare, tramite liquidazione diretta mensile della medesima come parte integrante della retribuzione che, le ricordiamo, è una scelta irreversibile fino al 30 giugno 2018.

Restiamo disponibili per eventuali chiarimenti e porgiamo distinti saluti.

Firma Azienda

RI 4/4